

Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 122 capoverso 1, 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2015²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo di applicazione e oggetto

¹ Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari in Svizzera prima del 1981.

² La legge si applica anche alle persone che hanno subito una misura ordinata prima del 1981, ma eseguita soltanto successivamente.

³ Essa disciplina:

- a. il contributo di solidarietà a favore delle vittime;
- b. l'archiviazione e la consultazione degli atti;
- c. la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure;
- d. gli studi scientifici e l'informazione del pubblico;
- e. altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *misure coercitive a scopo assistenziale*: le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da queste ultime o su loro incarico e sotto la loro vigilanza, al fine di proteggere o educare fanciulli, adolescenti o adulti;
- b. *collocamenti extrafamiliari*: collocamenti di fanciulli e adolescenti al di fuori delle proprie famiglie, in istituti o stabilimenti, presso famiglie ospitanti o affilanti oppure presso aziende commerciali o agricole, ordinati da un'autorità o decisi da privati in Svizzera prima del 1981;

RU 2017 753

¹ RS 101

² FF 2016 73

- c. *persone oggetto di misure*: le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o di collocamenti extrafamiliari;
- d. *vittime*: le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettuale siano stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di:
 - 1. violenza fisica o psichica,
 - 2. abuso sessuale,
 - 3. sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione,
 - 4. somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a loro insaputa,
 - 5. sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa,
 - 6. sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell'assenza di una retribuzione adeguata,
 - 7. impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali,
 - 8. stigmatizzazione sociale;
- e. *congiunti*: il coniuge o il partner registrato di una persona oggetto di misure, i suoi figli, i suoi genitori nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

Art. 3 Riconoscimento dell'ingiustizia

La Confederazione riconosce che le vittime hanno subito un'ingiustizia che ha condizionato tutta la loro vita.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 4 Principi

¹ Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà; quest'ultimo è un segno di riconoscimento dell'ingiustizia inflitta e intende contribuire alla sua riparazione.

² Le vittime non possono far valere ulteriori pretese di indennizzo o di riparazione morale.

³ Il contributo di solidarietà è versato su domanda.

⁴ Tutte le vittime ricevono lo stesso importo. I contributi versati alle vittime in difficoltà finanziarie nel quadro dell'aiuto immediato volontario non sono dedotti dal contributo di solidarietà.

⁵ Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile. Se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.

⁶ Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

- a. è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta e dell'articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- b. in termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento è parificato alle indennità a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sull'esecuzione e sul fallimento;
- c.⁶ non comporta una riduzione né delle prestazioni dell'aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 2020⁸ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani;
- d.⁹ se la vittima è sotto curatela o è sottoposta a un'altra misura di protezione degli adulti, la persona incaricata della rappresentanza provvede affinché, nella misura del possibile, il contributo di solidarietà sia a libera disposizione dell'assistito.

⁷ I principi di cui al capoverso 6 si applicano anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni alle vittime ai sensi dell'articolo 2 lettera d per lo scopo previsto dalla presente legge. Si applicano sino a concorrenza di un importo di 25 000 franchi.¹⁰

⁸ I capoversi 6 e 7 non si applicano ai contributi di solidarietà confluiti nella massa ereditaria al decesso della vittima.¹¹

Art. 5 Domande

¹ Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente.¹²

³ RS 642.11

⁴ RS 642.14

⁵ RS 281.1

⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861).

⁷ RS 831.30

⁸ RS 837.2

⁹ Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024 (Contributi di solidarietà cantonali o comunali), in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 51; FF 2024 953, 1132).

¹⁰ Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024 (Contributi di solidarietà cantonali o comunali) (Contributi di solidarietà cantonali o comunali), in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 51; FF 2024 953, 1132).

¹¹ Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024 (Contributi di solidarietà cantonali o comunali), in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 51; FF 2024 953, 1132).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

² Il richiedente deve rendere verosimile di essere una vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda gli atti e altri documenti che possono dimostrare la sua qualità di vittima.

Art. 6 Esame delle domande e decisione

¹ L'autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà.

² Se necessario all'adempimento dei suoi compiti, può trattare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati.¹⁴

³ Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).

⁴ ...¹⁵

Art. 7¹⁶ Importo, determinazione delle rate e versamento

¹ L'importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.

² È versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.

Art. 8 Rimedi giuridici

¹ Contro la reiezione della domanda può essere fatta opposizione entro 30 giorni presso l'autorità competente.

² Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 9 Finanziamento¹⁷

¹ I contributi di solidarietà sono finanziati:

- a. dalla Confederazione;
- b. dai Cantoni mediante liberalità volontarie;
- c. da terzi mediante liberalità volontarie.

¹³ RS 235.1

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 17 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

¹⁵ Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

2 ...¹⁸

³ Per le liberalità di cui al capoverso 1 lettere b e c vale quanto segue:

- a. sono iscritte a titolo di ricavi nel consuntivo della Confederazione;
- b. sono vincolate ai sensi dell'articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 2005¹⁹ sulle finanze della Confederazione.

Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti

Art. 10 Archiviazione

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione amministrativa, segnatamente la durata e le modalità.

² Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a discapito delle persone oggetto di misure.

³ Per gli atti che contengono dati personali le autorità della Confederazione e dei Cantoni prevedono termini di protezione che tengano conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure, dei loro congiunti e della ricerca.

⁴ Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione si applicano le disposizioni della legislazione sull'informazione, sulla protezione dei dati e sull'archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.

Art. 11 Consultazione degli atti

¹ Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti.

² Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.

³ Durante il termine di protezione l'accesso agli atti è concesso soltanto se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

- a. la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali;
- b. la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;

¹⁸ Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Suppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

¹⁹ RS 611.0

- c. gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici;
- d. un'autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;
- e. sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione.

⁴ Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.

Art. 12 Sostegno da parte degli archivi cantonali

¹ Gli archivi cantonali e altri archivi dell'ente pubblico sostengono le persone oggetto di misure, i loro congiunti e i servizi di contatto cantonali nella ricerca degli atti.

² Gli archivi cantonali sostengono anche gli altri archivi dell'ente pubblico nonché le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 nell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 13 Depositi a risparmio delle persone oggetto di misure

¹ Gli archivi cantonali, altri archivi dell'ente pubblico e le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 4 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure nella loro ricerca e, dopo il decesso di queste ultime, ai loro congiunti.

² Se dagli atti risultano indizi secondo cui durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest'ultima o l'avente causa procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di quest'ultima, dei suoi congiunti.

Sezione 4: Consulenza e sostegno da parte dei servizi di contatto cantonali

Art. 14

¹ I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e ai loro congiunti e prestano un aiuto immediato nonché un aiuto a più lungo termine ai sensi dell'articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2007²⁰ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) alle persone che l'autorità competente riconosce come vittime.

² I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande per la concessione del contributo di solidarietà.

³ Le persone oggetto di misure e i loro congiunti possono rivolgersi a un servizio di contatto di loro scelta.

²⁰ RS 312.5

⁴ Il Cantone che fornisce prestazioni a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo. Si applica l'articolo 18 capoverso 2 LAV.

Sezione 5: Studi scientifici e informazione del pubblico

Art. 15 Studi scientifici

¹ Il Consiglio federale provvede affinché le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari anteriori al 1981 siano oggetto di esaurienti studi scientifici.

² Una commissione indipendente conduce studi scientifici in merito agli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa; tiene conto anche di altre misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari.

³ I risultati degli studi scientifici sono pubblicati. I dati personali sono anonimizzati.

⁴ L'autorità competente provvede, in collaborazione con la commissione indipendente e gli altri organismi responsabili degli studi scientifici, alla diffusione e all'utilizzo dei risultati di tali studi.

⁵ L'autorità competente può promuovere in particolare:

- a. le produzioni mediatiche, le mostre e gli incontri sull'argomento;
- b. l'inserimento nei materiali didattici della scuola dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II;
- c. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.

Art. 16 Testimonianze commemorative

La Confederazione si impegna affinché i Cantoni promuovano testimonianze commemorative.

Sezione 6: Altri provvedimenti

Art. 17

L'autorità competente può adottare altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:

- a. sostenere la creazione di una piattaforma per i servizi di ricerca;
- b. promuovere progetti di aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime e delle altre persone oggetto di misure.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva

¹ Il Consiglio federale designa l'autorità competente ai sensi della presente legge.

² Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 3). In quest'ultima sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.

Art. 19 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli:

- a. della procedura di domanda per la concessione del contributo di solidarietà (art. 5);
- b.²¹ ...
- c. del finanziamento e dell'attuazione di altri provvedimenti secondo l'articolo 17.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Estinzione dei crediti

I crediti verso le vittime o i loro familiari il cui titolo giuridico risiede direttamente in una misura coercitiva a scopo assistenziale o in un collocamento extrafamiliare si estinguono con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ La legge federale del 21 marzo 2014²² concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa è abrogata.

² ...²³

Art. 21a²⁴ Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019

¹ L'articolo 4 capoverso 6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell'entrata in vigore di tale modifica.

²¹ Abrogata dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

²² [RU 2014 2293]

²³ La mod. può essere consultata alla RU 2017 753.

²⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2019 (Concessione di prestazioni complementari alle vittime), in vigore dal 1° mag. 2020 (RU 2020 1267; FF 2019 6731 6827).

² In deroga all'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000²⁵ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle prestazioni complementari annue in cui un contributo di solidarietà è stato preso in considerazione nel computo del reddito secondo l'articolo 11 LPC²⁶ sono riconsiderate, su richiesta dell'assicurato, se la presente modifica comporta un aumento della prestazione complementare annua.

³ In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto al versamento retroattivo di prestazioni complementari derivante dalla presente modifica non si estingue.

Art. 21b²⁷ Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

Le domande presentate all'autorità competente tra il 1° aprile 2018 e l'entrata in vigore della presente modifica sono considerate presentate al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. Questo vale anche per le domande presentate nel medesimo periodo e non prese in considerazione perché non adempivano le condizioni per la restituzione del termine di cui all'articolo 24 della legge federale del 20 dicembre 1968²⁸ sulla procedura amministrativa.

Art. 21c²⁹ Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024

Per quanto concerne la tassazione, le prestazioni complementari, le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani o l'aiuto sociale, l'articolo 4 capoversi 7 e 8 si applica anche ai contributi di solidarietà versati da Cantoni e Comuni prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Per tali contributi di solidarietà vale quanto segue:

- a. le decisioni di tassazione sono riesaminate d'ufficio;
- b. alle decisioni concernenti le prestazioni complementari annue e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si applica per analogia l'articolo 21a;
- c. le decisioni concernenti l'aiuto sociale sono riconsiderate su richiesta della vittima.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di

²⁵ RS 830.1

²⁶ RS 831.30

²⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Suppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).

²⁸ RS 172.021

²⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2024 (Contributi di solidarietà cantonali o comunali), in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 51; FF 2024 953, 1132).

misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» sarà stata ritirata³⁰ o respinta in votazione popolare.

³ Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza del termine di referendum.

⁴ Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

⁵ In caso di referendum e di accettazione in votazione popolare, la presente legge entra in vigore il giorno successivo all'omologazione dei risultati della votazione.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 2017³¹

³⁰ FF 2016 7140, 2017 677

³¹ Vedi art. 22 cpv. 3.